


ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' DEL TRENTO

A Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, si sono incontrati in data 21 dicembre 2015

- CONFINDUSTRIA TRENTO
- CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA TRENTO
- CONFESERCENTI DEL TRENTO
- ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE
- FEDERAZIONE TRENTO DELLA COOPERAZIONE
- CONFPROFESSIONI
- CGIL DEL TRENTO
- CISL DEL TRENTO
- UIL DEL TRENTO

Premessa

- Visto l'articolo 26, comma 1, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con il quale il legislatore, "al fine di assicurare forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti", rimette alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
- Visto l'articolo 40 del medesimo decreto legislativo, ai sensi del quale le Province Autonome di Trento e Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35.
- Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013 n. 28, concernente disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Trento in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
- Vista la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (e successive modifiche e integrazioni), costituente la "Legge provinciale sul lavoro".



- Dato atto che, nell'ambito della normativa menzionata, è interesse delle Parti firmatarie, unitamente alla Provincia Autonoma di Trento, promuovere l'attivazione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale, quale strumento finanziario e di cooperazione sociale idoneo ad erogare le prestazioni previste dal suddetto d.lgs. n. 148/2015.
- Dato atto che nel disegno di legge di stabilità provinciale 2016 è previsto che la Provincia Autonoma di Trento può sostenere il fondo di solidarietà territoriale intersettoriale, disciplinato all'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in funzione dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni previste e che a tale fine la Provincia ha previsto sul proprio bilancio 2016 una disponibilità di 2 milioni di euro per consentire l'immediata operatività del Fondo.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

Art. 1 - Costituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale – in particolare presso la sede provinciale INPS di Trento - il "Fondo di solidarietà del Trentino", nel prosieguo indicato in forma abbreviata come Fondo.
2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione autonoma dell'INPS.
3. Gli oneri di gestione del Fondo, come determinati dal predetto Istituto, sono a carico del presente Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.

Art. 2 - Finalità del Fondo e suo ambito di applicazione

1. Il fondo opera per le seguenti finalità:
 - a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni statali;
 - b) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
 - c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
 - d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
2. Partecipano al Fondo e sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro privati, che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del d.lgs. n. 148 del 2015 (d'ora in avanti decreto n. 148), per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di

r




A series of handwritten signatures in black ink, including a large 'r' on the left and several distinct signatures across the bottom of the page.

cui all'articolo 26 del decreto n. 148 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto, e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Trento. La soglia dimensionale di cui al primo periodo è calcolata sulla base del numero di tutti i lavoratori in forza presso il datore di lavoro al 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno.

3. In sede di costituzione del Fondo, i datori di lavoro del settore industriale partecipano allo stesso con riguardo alle imprese escluse dall'ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del decreto n. 148 e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Trento.
4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facoltà di aderire allo stesso i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 del decreto n. 148 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Trento.
5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi costituiti successivamente a livello nazionale; in tale caso, a decorrere dalla data di adesione allo stesso, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti restano acquisiti al Fondo. Il Comitato amministratore del Fondo, previsto all'articolo 4, può proporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle stime effettuate dall'Inps, il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 del decreto n. 148.
6. I datori di lavoro di cui ai commi 2 e 3, già aderenti al fondo residuale di cui all'articolo 28 del decreto n. 148 o al fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del medesimo decreto, e i datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui al comma 5, non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del Fondo o dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti restano acquisiti al Fondo di provenienza. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto all'articolo 40, comma 5, del decreto n. 148, in merito ai poteri riservati al comitato amministratore del fondo di provenienza.

Art. 3 – Destinatari del Fondo

1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è






richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data della domanda di concessione del trattamento.

2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.
3. Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.
4. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa statale.

Art. 4 – Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore", di seguito denominato Comitato, composto da sei esperti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei esperti designati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro stipulanti il presente accordo, da due rappresentanti con qualifica di dirigente, rispettivamente, uno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e uno del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, della Provincia Autonoma di Trento, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 38 del Decreto n. 148. Partecipa al Comitato, con voto consultivo, il Direttore generale dell'Inps, o un suo delegato. Partecipa inoltre, anche con modalità telematiche, il collegio sindacale dell'Inps.
2. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 38 citato, devono essere in possesso dei requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse previsti dall'articolo 37 del Decreto n. 148.
3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale e la parte sindacale.
4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive.
5. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti aventi diritto al voto.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun emolumento o indennità, fatti salvi i rimborsi spesa.



9. L'efficacia delle decisioni può essere sospesa, secondo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 36 del Decreto n. 148.


Art. 5 - Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato ha il compito di:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) predisporre bilanci di previsione a otto anni, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento, ciò in particolare al fine di proporre eventuali modifiche dell'importo delle prestazioni o della misura dell'aliquota di contribuzione, tali da garantire risorse continuative e adeguate;
- c) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione del Fondo; per le attività di raccolta e inoltro delle domande, il Fondo può avvalersi degli enti bilaterali, dei patronati e di altri soggetti convenzionati;
- d) monitorare l'utilizzo delle risorse per i diversi settori economici, sulla base dei dati di utilizzo delle prestazioni da parte dei datori di lavoro distinti per settori produttivi forniti da Inps;
- e) formulare proposte in materia di contributi, interventi e prestazioni, anche sulla base del monitoraggio dell'utilizzo delle risorse;
- f) vigilare sulla corretta affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- g) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi, prestazioni e su ogni altra materia di competenza;
- h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 6 – Prestazioni

1. Il Fondo garantisce la prestazione di assegno ordinario a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, o straordinaria.
2. Il Fondo garantisce inoltre tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il Fondo può inoltre stabilire le seguenti ulteriori prestazioni:
 - a) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

- b) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione Europea.
4. La prestazione di cui al comma 1 è erogabile per non meno del 70 per cento e non più del 80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo; quelle di cui al comma 2 sono erogabili per almeno il 20 per cento delle risorse e non più del 30 per cento, secondo quanto stabilito dal Comitato amministratore.

Art. 7 – Prestazioni: assegno ordinario

1. L'importo della prestazione di assegno ordinario di cui al precedente art. 6, comma 1, è pari all'integrazione salariale ed è calcolato con le medesime modalità. La prestazione è autorizzata per una durata massima non superiore a 13 settimane per singola richiesta e in ogni caso nel limite di 26 settimane complessive di fruizione nel biennio mobile. La riduzione di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nelle disponibilità del Fondo.
2. Per ciascuna unità produttiva il trattamento di assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
3. L'accesso alla prestazione di assegno ordinario è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali ordinarie. Le aziende associate ad un ente bilaterale possono svolgere la consultazione sindacale presso il medesimo ente.
4. Le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario corredate di tutti i dati previsti dalle disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, devono essere presentate all'INPS sede di Trento non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
5. In caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale prestazione non può essere erogata per periodi antecedenti di una settimana rispetto alla domanda di prestazione.
6. Il Comitato valuta le istanze presentate secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria.
7. Allo scopo di fruire delle prestazioni, il datore di lavoro deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
8. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.



The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a signature that appears to be 'S. P.', then a signature that looks like 'M. M.', and finally a signature that includes the number '6' and the letters 'Dr'.


9. Nel caso in cui non vi siano risorse sufficienti ad accogliere le domande, le risorse stesse sono assegnate ai richiedenti secondo i criteri e le modalità stabilite dal Comitato.
10. Il Comitato può subordinare l'accesso ripetuto alle prestazioni da parte dello stesso datore di lavoro al preventivo accoglimento delle richieste presentate per la prima volta da altri datori di lavoro.
11. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
12. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Art. 8 – Assegno ordinario: modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione delle prestazioni è effettuata dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle prestazioni è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento se successivo.
4. Il Comitato può autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso.

Art. 9 – Tutele integrative delle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro

1. Le prestazioni previste all'articolo 6, comma 2, sono destinate ai lavoratori stagionali e a quelli che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 si applicano criteri ispirati alla prestazione Naspi.
3. Con accordo successivo sono determinati la misura e la durata delle prestazioni di cui al comma 1.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized 'Y' on the left and several other signatures across the bottom.

Art. 10 - Altre prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a) e b) presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o, in mancanza, con quelle territoriali.
2. Per le prestazioni previste all'art. 6, comma 3, lett. a), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari alla somma delle seguenti voci: a) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria, calcolato con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto, rispettivamente, alla pensione anticipata o a quella di vecchiaia, a seconda che venga conseguito prima il diritto alla pensione anticipata o a quella di vecchiaia; b) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
3. Per le prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lett. a), il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto all'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia. L'assegno straordinario, esclusa la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la erogazione della pensione, fermo restando il periodo massimo di 60 mesi. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche di sostegno al reddito, le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente.
4. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di cui al comma precedente è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della sua misura.
5. Per ottenere la prestazione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) il lavoratore deve rinunciare al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva e ad altri eventuali istituti previsti dalla contrattazione collettiva per i casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nel limite della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto la prestazione è cumulabile con il reddito derivante da eventuali prestazioni lavorative eseguite nel periodo di godimento dell'assegno.
6. I contributi di cui all'articolo 6, comma 3, lett. b), sono erogati nel quadro di procedimenti di riorganizzazione aziendale. Il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale non potrà essere superiore alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso di altri fondi, provinciali, nazionali o dell'Unione Europea.
7. Il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, 2 e 3, lett. a).
8. La contribuzione correlata dovuta è computata in base a quanto previsto all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a small '8' above them.


9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, in tutti i casi di cui sopra, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione del lavoratore tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

Art. 11 - Finanziamento del Fondo

1. Per tutte le prestazioni previste all'articolo 6 è dovuto al fondo un contributo ordinario nella misura dello 0,45 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, da suddividere per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3.
2. Il datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 1, versa al Fondo un contributo addizionale pari al 4 per cento delle retribuzioni perse dal lavoratore. Per i periodi di integrazione salariale successivi alle prime tredici settimane nel biennio, il contributo addizionale è elevato all'otto per cento delle retribuzioni perse dal lavoratore.
3. Per l'utilizzo delle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, la misura del contributo straordinario è determinata con l'accordo previsto al medesimo articolo.
4. Per la prestazione prevista all'articolo 6, comma 3, lett. a), è dovuto dal datore di lavoro un contributo straordinario corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
5. Ai contributi di finanziamento si applicano le vigenti disposizioni in tema di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Art. 12 - Obblighi di bilancio

1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro.
4. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del Fondo, il limite di cui al precedente comma 3, calcolato in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro,




tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima, è modificato nel modo seguente: dieci volte negli anni 2016 e 2017, otto volte dell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo.

5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, con le seguenti tempistiche, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio:
 - a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima seduta del comitato amministratore;
 - b) ogni tre anni;
 - c) in ogni caso in cui il Comitato amministratore lo ritenga necessario per garantire il buon andamento del Fondo.
6. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma 5, il Comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.
7. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma precedente, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il responsabile del dipartimento competente in materia di lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 6, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Art. 13 - Esclusione dell'operatività del Fondo di solidarietà residuale e dei fondi nazionali

1. Le parti firmatarie si danno reciprocamente atto che il presente accordo collettivo attua quanto previsto all'articolo 40 del decreto n. 148 ed intende esaudire la condizione prevista dall'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto. Per l'effetto, resta esclusa l'operatività del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto n. 148.
2. Nel caso in cui future riforme normative prevedano la soppressione dei Fondi di solidarietà o delle loro attuali finalità o operatività, le Parti firmatarie del presente



accordo dichiarano che le risorse del Fondo saranno destinate alle finalità ed alla gestione dalle stesse determinate.

Art. 14 - Norma finale

1. Le domande di concessione delle prestazioni previste all'articolo 6 possono essere presentate successivamente alla piena operatività del Fondo e per periodi successivi.
2. Le parti si riservano di stipulare ulteriori accordi per individuare altre categorie di beneficiari della prestazione di cui all'articolo 6, comma 2, nonché possibili ulteriori criteri di erogazione.
3. Il presente accordo è trasmesso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai fini del suo recepimento, ai sensi dell'articolo 40 del decreto n. 148 e d'intesa con il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Trento, **21 DIC. 2015**

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFINDUSTRIA TRENTO

Il Presidente
- Giulio Bonazzi -



CONFCOMMERCIO TRENTO IMPRESE PER L'ITALIA TRENTINO

Il Presidente
- Gianni Bort -





CONFESERCENTI DEL TRENTO

Il Presidente
- Renato Villotti -



ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE

Il Presidente
- Luca Libardi -



FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPERAZIONE

Il Presidente

- Giorgio Fracalossi -



CONFPROFESSIONI

Il Presidente

- Roberta Meneghini -



CCIL DEL TARENTINO

Il Segretario generale


- Franco Janeselli -



CISL DEL TARENTINO

Il Segretario generale

- Lorenzo Pomini -



UIL DEL TARENTINO

Il Segretario generale

- Walter Aletti -



Per presa visione:

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TARENTO

Il Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico e Lavoro

- Alessandro Olivi -

